

**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
*PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO*  
*DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE*

*TRA*

*ARTCal*

*E*

*TRENITALIA S.p.A.*

**ANNI 2018-2032**

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di dicembre 2019 con la presente scrittura privata

tra

**ARTCal**, in qualità di Autorità Regionale dei Trasporti della Regione Calabria per il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Germaneto (Catanzaro), Cittadella Regionale in viale Europa, Codice Fiscale e P.IVA 97087640799, rappresentata da Francesco Cribari, che interviene ed agisce in qualità di Commissario ARTCal,

e

**Trenitalia S.p.A.** - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona di Orazio Iacono, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale,

(di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia")

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

## **PREMESSO**

1. che Trenitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel prosieguo anche "FS") operante nel settore del trasporto ferroviario avente ad oggetto la programmazione, la commercializzazione e la gestione di servizi di trasporto ferroviario, in ambito nazionale, internazionale e locale, nonché dei servizi accessori al trasporto dei viaggiatori medesimi, in virtù della Licenza rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 23 maggio 2000;
2. che, a far data dall'anno 2001, la Regione Calabria (di seguito per brevità "Regione") risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra Trenitalia e la Regione sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*”;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*” e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all’art. 61 prevede “*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*”;
- Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”;
- Legge Regionale n°35 del 31 dicembre 2015, che detta le “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” istitutiva di ARTCal con funzioni di ente di governo, ai sensi dell’Art 3 bis del D.L. 138/2011, e dell’agenzia regionale RETI E MOBILITA’ S.p.A. alla quale possono essere delegate le funzioni di esecuzione del Contratto per conto della Regione e di ARTCal;
- Piano Regionale dei Trasporti, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 157 del 19/12/2016;
- Livello dei servizi minimi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16/11/2018, integrata con deliberazione n. 354 del 29/11/2018 (L.R. 35/2015, art. 5);
- Deliberazioni di Giunta regionale n. 274 e n. 277 del 01/07/2019 in materia di sistema tariffario (struttura tariffaria, importi delle tariffe, integrazione tariffaria, metodo del price-cap), e deliberazione n. 353 del 31/07/2019 con cui si è preso atto dei pareri favorevoli della IV Commissione consiliare sulle citate deliberazioni n. 274/2019 e n. 277/2019 (L.R. 35/2015, art. 6);
- Decreto dirigenziale n. 3870 del 26/03/2019, che disciplina le agevolazioni tariffarie in favore degli appartenenti alle forze dell’ordine (L.R. 35/2015, art. 7);
- Programma pluriennale del trasporto pubblico locale vigente, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 28/08/2019 (L.R. 35/2015, art. 9);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 30/07/2018, con cui sono stati individuati i dati economici e trasportistici che le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale devono trasmettere all’Osservatorio della Mobilità (L.R. 35/2015, art. 11);

- Deliberazione di Giunta regionale n. 336 del 30/07/2018, con cui sono stati specificati i sistemi informativi e telematici che gli operatori del servizio di trasporto pubblico locale devono utilizzare per trasmettere all'Osservatorio della Mobilità le informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
  - Deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 30/07/2018 che disciplina l'individuazione dei servizi di libero mercato (L.R. 35/2015, art. 17);
  - Deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 09/08/2016 in materia di diritti di esazione a bordo (L.R. 35/2015, art. 18);
  - Deliberazione di Giunta regionale n. 388 del 10/08/2017 sul finanziamento del materiale rotabile;
  - Accordo quadro con RFI di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.32 del 22/01/2019;
  - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le *“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”*;
  - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2018 n. 16 che detta le *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015”*;
  - Delibera ART del 29 novembre 2018 n. 120 recante *“Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
  - Delibera ART del 9 dicembre 2018 n. 106 recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
5. che, in data 9/06/2011, la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009-2014, rinnovabile per ulteriori sei anni;
  6. che, avvalendosi della relativa clausola contrattuale, la Regione e Trenitalia, in data 17/05/2017 hanno sottoscritto l'atto di rinnovo del predetto contratto di servizio per il periodo 2015-2017;
  7. che i rapporti reciproci sono stati di fatto regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, al fine di assicurare a Trenitalia, in quanto impresa di trasporto, la

sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale;

8. che la Regione e Trenitalia hanno congiuntamente definito un corrispettivo determinato in base ad un conto economico di natura civilistica, senza prevedere la remunerazione del capitale investito e tenendo unicamente conto degli oneri finanziari ed hanno, altresì, previsto di assicurare l'equilibrio del contratto operando un confronto con i dati di consuntivo del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo "CER") del triennio, rilasciato a valle dell'approvazione del bilancio di Trenitalia;
9. che, in data 15/12/2016, Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui dieci ai sensi dell'articolo 5 par. 6 e ulteriori cinque ai sensi dell'articolo 4 par.4 del Regolamento CE 1370/2007, in ragione della significatività dei nuovi investimenti previsti;
10. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 anni - coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - garantisce all'ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario;
11. che la più lunga durata del contratto consente all'impresa ferroviaria una maggiore efficienza ed efficacia nella pianificazione degli investimenti del materiale rotabile, a beneficio dello stesso ente committente, messo in condizione di ottenere investimenti altrimenti non sostenibili per contratti di durata inferiore;
12. che, Trenitalia ha bandito una gara europea per la fornitura di nuovi treni regionali aggiudicata a Alstom con la quale ha sottoscritto un Accordo Quadro che prevede un prezzo per rotabile con indicizzazione annuale della cui stima si è tenuto conto in sede di redazione del Piano Economico Finanziario del presente Contratto (PEF – Allegato 3);
13. che l'ARTCal, sulla base degli indirizzi della Regione, constatata la convenienza di tale nuovo affidamento, in data 24/12/2016, ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370, alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione circa l'affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori cinque anni;
14. che a seguito dell'entrata in vigore della Delibera ART 120/2018 cit., ARTCal ha richiesto all'ART in data 20/12/2018 i parametri per perseguire l'efficacia e l'efficienza dell'affidamento diretto, ricevendo riscontro dalla stessa in data 28/12/2018;
15. che da ultimo, in data 26/07/2019, Trenitalia ha aggiornato la proposta commerciale sub 9 con l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo di quindici

anni (2018-2032) che ARTCal ha reputato di proprio interesse;

16. che l'ARTCal, sulla base dei parametri di cui al punto 14, ha predisposto e concordato con Trenitalia il Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (di seguito PRO), nel quale sono stati definiti gli obiettivi di efficacia ed efficienza e le azioni di miglioramento della *performance* del servizio di trasporto per il primo quinquennio, di seguito anche primo periodo regolatorio, in linea con il Piano Economico Finanziario del Contratto per l'intero periodo di durata dell'affidamento, che assicura l'equilibrio economico-finanziario del contratto, incluso il ragionevole utile;
17. che l'ARTCal con nota del 22/10/2019, in ottemperanza alla Misura 2 (7) della delibera ART 120/2018 ha inviato alla stessa il suddetto PEF e l'annesso PRO, ricevendo risposta in data 28 novembre 2019;
18. che, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo "Atto" o "Contratto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032;
19. che, con DGR 582 del 29/11/2019, la Regione ha dato indirizzi ad ARTCal per la sottoscrizione del presente Contratto, che ARTCal ha approvato con Delibera 23 del 02/12/2019;

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Conferma delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'allegato n. 3 (PEF, Matrice dei Rischi e PRO), l'allegato 6 (Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penalità e mitigazione) e l'allegato n. 7 (Piano degli Investimenti) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 19.

### **Art. 2**

#### **(Struttura)**

Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)

Art. 2 (Struttura)

**SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA**

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata e effetti della sottoscrizione)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

Art. 8 (Confronto annuale ed effetti conseguenti)

Art. 9 (Riequilibrio del PEF)

Art. 10 (Sopravvenuta incapacienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)

Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 12 (Interruzione dei servizi)

Art. 13 (Valorizzazione commerciale)

## **SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'**

Art. 14 (Politica tariffaria)

Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)

Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

## **SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO**

Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi, degli obiettivi di efficacia ed efficienza)

Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

## **SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 19 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)

Art. 21 (Clausola fiscale)

Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)

Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

Art.24 (Controversia tra le Parti)

Art. 25 (Cessione dei crediti e debiti)

Art. 26 (Dichiarazioni ed obblighi)

Art. 27 (Codice etico e Patto d'integrità)

Art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 29 (Tutela dei dati personali)

Art. 30 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Art. 31 (Disposizioni finali)

## **SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA**

### **Art. 3**

#### **(Oggetto)**

1. L'ARTCal affida a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente Contratto e secondo le condizioni minime di qualità ivi fissate.
2. L'ARTCal corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni in regime di obbligo di servizio pubblico (OSP) di cui al precedente comma 1 – un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito, secondo quanto disciplinato dal Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i. e secondo i criteri previsti alla Delibera ART 49/2015.

### **Art. 4**

#### **(Durata e effetti della sottoscrizione)**

1. Il presente Atto ha durata quindicennale, di cui dieci anni, per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2027, in ragione dell'affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all'art. 5 par. 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed ulteriori cinque anni, per il periodo 1 gennaio 2028 - 31 dicembre 2032, in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

### **Art. 5**

#### **(Disciplina delle prestazioni)**

1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all'Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all'Allegato 6; fino all'08/6/2019, Trenitalia ha svolto i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari programmati in orario.
2. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
  - a) codice identificativo del treno;
  - b) stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km\* treno;
  - c) gli orari di partenza e di arrivo;
  - d) tempo di percorrenza;
  - e) i giorni di esercizio annuo e periodicità;
  - f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;

- g) categoria del treno;
  - h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. ARTCal, sulla base degli indirizzi della Regione, procederà inoltre a valutare modifiche alla programmazione in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda e delle complessive esigenze di mobilità regionali. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla ARTCal, che saranno oggetto di separata regolazione, secondo quanto previsto al comma dell'art. 9 comma 5 (Listino prezzi).
  4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la ARTCal, sulla base degli indirizzi della Regione, ha definito.
  5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione ha prenotato nell'ambito dell'Accordo Quadro che la stessa Regione ha sottoscritto con il Gestore dell'Infrastruttura, di cui al punto della premessa. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell'orario sarà concordato con ARTCal entro 270 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso. Il processo si conclude con il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell'Infrastruttura che sarà poi trasmesso a ARTCal almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore, secondo quanto riportato nell'allegato 9.
  6. È facoltà di ARTCal, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL e Trenitalia.
  7. Trenitalia, in condivisione con l'ARTCal, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso l'ARTCal:
    - a) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
    - b) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
  8. Trenitalia è tenuta a comunicare a ARTCal, entro 24 ore dall'inizio dei servizi di cui al precedente comma, le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 90 giorni per i servizi di cui al punto b).

9. Trenitalia predisporrà e condividerà con ARTCal entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto uno specifico “*Piano d'intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse*” relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano, relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse, definisce le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto previsto, dando inoltre tempestiva informazione all'utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
10. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
- a) la manutenzione ordinaria, straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti o tra Trenitalia e la Regione) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
  - b) le condizioni di sicurezza;
  - c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall'Allegato 6.
- Trenitalia inoltre assicura l'erogazione della formazione al proprio personale operativo, in linea con quanto previsto nei sistemi di gestione adottati.
11. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

## **Art. 6**

### **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. L'ARTCal corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 – un corrispettivo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito. Il corrispettivo non potrà superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi da traffico, nonché del ragionevole utile.
2. Il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dall'1° gennaio 2018, riportato nel PEF (All. 3), è stato determinato in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Contratto, garantendo che la somma dei risultati netti regolatori di conto economico per gli anni 2018 – 2032 sia tendente a zero.

3. Il PEF comprende quanto previsto nel PRO, Piano Raggiungimento Obiettivi, per il primo quinquennio 2018 – 2022, tenendo conto di tutte le voci di costo e di ricavo pertinenti al Contratto, e prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per l'intero periodo contrattuale di quindici anni, tenendo conto non solo dei costi operativi, ma anche di tutte le altre voci di costo, inclusi gli investimenti che si realizzano nel primo quinquennio, ma dispiegano i loro impatti economici su tutto l'arco di Contratto e pertanto anche nel secondo e terzo periodo regolatorio.
4. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti al momento di sottoscrizione dell'Atto sono riportate all'All. 4; di queste si è tenuto conto nella definizione dei ricavi nel PEF.
5. L'ARTCal prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato in forza dell'applicazione del CCNL vigente.
6. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell'effettiva *performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà definito entro e non oltre il quarto mese dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate, da corrispondersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L'importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranches: la prima per un importo pari all'80% (ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti da ARTCal a Trenitalia, viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata eventualmente insieme a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. ARTCal, in correlazione alla disponibilità delle risorse regionali ad essa trasferite, si riserva di liquidare anticipatamente gli importi sopra richiamati e/o di aderire alla richiesta di Trenitalia di una maggior frequenza dei pagamenti, valutandone gli effetti positivi sul CER. Si evidenzia che per gli anni 2018 e 2019 la liquidazione delle fatture a Trenitalia è effettuata direttamente dalla Regione.
8. L' ARTCal si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'ARTCal è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito

dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.

#### **Art. 7**

##### **(Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)**

1. Il canone di accesso all'infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l'energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura da questa effettivamente corrisposta al Gestore dell'Infrastruttura per l'esecuzione del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia, in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art 21 del D. Lgs. n. 112/2015.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l'evidenza dei costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.

#### **Art. 8**

##### **(Confronto annuale ed effetti conseguenti)**

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto e di verificare il rispetto degli impegni assunti per l'intero periodo di quindici anni di durata, le Parti procedono, acquisito il consuntivo certificato dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di accantonare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF, secondo le modalità riportate nell'Allegato 3 Matrice dei rischi.
2. Allo scopo Trenitalia annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, trasmette a ARTCal e all'ART i formati di contabilità regolatoria e i dati tecnici relativi all'esercizio precedente, compilati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ART 120/2018 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla Relazione Illustrativa e alla certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, attestante la conformità degli schemi di contabilità regolatoria e della Relazione Illustrativa ai criteri illustrati nella medesima delibera ART 120/2018. Il confronto annuale è effettuato, anche al fine di individuare eventuali inefficienze con riferimento all'inflazione reale, tra PEF e CER quest'ultimo opportunamente rettificato da Trenitalia dalle voci attive e/o passive di importi non di competenza dell'anno di riferimento, degli importi effettivamente corrisposti al gestore dell'infrastruttura di cui al precedente articolo, nonché dell'importo delle penali stimate al netto delle eventuali mitigazioni delle stesse, come previsto al successivo articolo 18, e sanzioni ai sensi del Regolamento CE 1371/2007 e seguenti e della L.r. 35/2015 con riferimento all'Osservatorio della Mobilità e tenuto conto di quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all'allegato 3.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si

possono produrre i seguenti effetti alternativi:

- a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
- b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ( $\pm 0,5\%$ ) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ( $\pm 5\%$ ), l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all'allegato 3, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di PEF ovvero in occasione delle revisioni intermedie di cui al PRO per il secondo e terzo periodo regolatorio con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo articolo 9 comma 4;
- c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ( $\pm 5\%$ ) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l'allegato 3 al presente Contratto, con le modalità previste al successivo articolo.

#### **Art. 9**

#### **(Riequilibrio del PEF)**

1. Le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che ripristini l'originario equilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF, sostituendo quindi l'allegato 3 al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
  - a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 8 comma 3 lettera b) e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi e comunque di importo complessivamente pari al  $\pm 5\%$  del valore dei ricavi operativi medi del biennio;

- b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF;
  - c) nel caso in cui la redazione del PRO, per periodi regolatori (di 5 anni) successivi al primo, renda necessario una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 4;
  - d) nei casi di adempimento a sopravvenute disposizioni normative nonché in caso di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti, diversi dalla Regione Calabria e da ARTCal, che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
  - e) nel caso di sopravvenute disposizioni normative ovvero delibere ART aventi natura cogente che dispongano – con specifico riferimento ai contratti di servizio di trasporto ferroviario – un parametro del WACC o lo stesso WACC diverso da quello previsto nel PEF allegato al presente contratto.
2. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 90 giorni dall'esito del confronto PEF/CER. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
- a) sui fattori di produzione;
  - b) sul corrispettivo;
  - c) sulle tariffe;
  - d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15, solo laddove non siano state assunte obbligazione giuridicamente vincolanti;
  - e) sul livello dei servizi.
3. Ove le Parti non trovino un accordo sull'aggiornamento del PEF entro 90 giorni dall'apertura delle trattative, Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi 6 mesi, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di Trenitalia a vedersi riconosciute le somme necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario inclusa la remunerazione del capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso
4. Nel quinto anno e nel decimo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART, effettuata una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma dell'art. 8, le Parti definiscono il PRO per il relativo periodo regolatorio quinquennale, e la conseguente eventuale revisione/rimodulazione del PEF, rideterminando eventualmente il tasso di inflazione previsto a PEF, sempre mantenendo l'originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, inclusa l'originale remunerazione del capitale. In caso di importi accantonati a credito di ARTCal, le

Parti potranno definire il riutilizzo per progetti di miglioramento della qualità e/o quantità del servizio ferroviario regionale.

5. Infine, la tabella di Listino Prezzi (All. 5), derivata dai valori del primo anno del PEF ed aggiornata secondo la previsione del PEF annualmente, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte di ARTCal. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta di ARTCal – avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste in merito ad eventuali variazioni dell'offerta.
6. Al termine dell'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER certificato dell'anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio dell'intero periodo contrattuale e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
7. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) del fatturato dell'ultimo periodo regolatorio quinquennale, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
8. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o in meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo.

#### **Art. 10**

##### **(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)**

1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla rimodulazione del PEF entro 90 giorni dall'intervenuto accertamento e della produzione quali/quantitativa dei servizi Trenitalia procederà, anche in corso d'orario e previa comunicazione alla Regione e ad ARTCal, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l'originario equilibrio economico del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. ARTCal garantisce a Trenitalia lo svolgimento di prestazioni in applicazione del presente Contratto,

tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente ad una percentuale della produzione del servizio quantificato nell'allegato 1 "Programma di esercizio 2020" pari a:

- 90% (novanta per cento) per il periodo 2020-2024;
- per i periodi successivi (2025-2029 e 2030-2032), una ulteriore riduzione massima del 10% rispetto al valore del periodo precedente.

#### **Art. 11**

##### **(Flessibilità del programma di esercizio)**

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia da ARTCal sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente articolo 9, comma 5 (Allegato 5). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.
3. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione all'ARTCal e alla Regione e alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell'offerta. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e all'ARTCal.

#### **Art. 12**

##### **(Interruzione dei servizi)**

1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'All. 6.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia

garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione all'ARTCal e alla clientela.

4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia l'ARTCal.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell'Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'allegato 6 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

### **Art. 13**

#### **(Valorizzazione commerciale)**

1. Trenitalia ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, dell'ARTCal, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell'ambito dei ricavi, in ragione della natura.

## **SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ**

### **Art. 14**

#### **(Politica tariffaria)**

1. Per i viaggi all'interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (allegato 4a), nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento "*Nuova tariffa con applicazione sovraregionale*" del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. Il sistema tariffario è riportato nell'allegato 4. Entro il 1° agosto 2020 Trenitalia applicherà il sistema tariffario regionale definito nell'allegato 4b, fermo restando quanto sopra definito per i viaggi tra due o più Regioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde ad ARTCal gli importi per l'integrale compensazione a Trenitalia delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF di cui al richiamato allegato 4, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, secondo i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi.
3. La Regione, inoltre, stabilisce gli incrementi tariffari per la durata contrattuale, definiti nell'allegato 4 al presente Contratto.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'adeguamento di cui al precedente comma 3, contribuisce all'equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, ARTCal compenserà con i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi l'importo corrispondente all'aumento atteso – anno per anno; tale importo non è considerato nel calcolo di cui all'art. 8 comma 3 lettera a).
5. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
6. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il “*Piano Operativo di sicurezza e controlleria*”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Il Piano definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
7. Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 40 (quaranta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di motivata opposizione da parte di quest'ultima – ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa-lavoro e casa-scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi.
8. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta (di cui all'allegato 2) in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di *digital customer experience* ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell'arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d'informazione, e con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell'acquisto dei titoli di viaggio, Trenitalia predisporrà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto previa condivisione con l'ARTCal, un apposito “*Piano di intervento per la vendita e l'informazione*”, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di Intervento per la vendita e l'informazione definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 6 potranno essere ridefinite.
9. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni d'integrazione con conseguente danno economico penalizzante

per Trenitalia.

10. La Regione ha attivato il riconoscimento dell'ammissione agevolata a bordo treno a favore delle Forze dell'Ordine (FF.OO.), che sarà attivata da Trenitalia come riportato nell'allegato 4c.
13. La Regione e Trenitalia si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario, che consentano di attuare meccanismi di *pricing* differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

#### **Art. 15**

##### **(Politica della qualità dei servizi)**

1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 6. Il rispetto di dette condizioni e degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui al PRO è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, Trenitalia predispone, entro un anno dalla stipula del Contratto, un apposito "*Piano Operativo per l'Accessibilità*" coinvolgendo almeno ARTCal, il Gestore dell'infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 6 potranno essere ridefinite.
4. Trenitalia assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, Trenitalia predispone, condividendolo con l'ARTCal, un "*Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese*", fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. Trenitalia effettua, con almeno un'indagine all'anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti delle condizioni minime di qualità di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, Trenitalia deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti hanno verificato e condividono che la

rilevazione della *customer satisfaction* condotta da Trenitalia è conforme ai requisiti della misura 5 della Delibera ART 16/2018.

6. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui alla Delibera 16/2018. Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente ad ARTCal e alla Regione la Carta dei Servizi, entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora ARTCal non si esprima entro il 31 dicembre, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 marzo di ogni anno. ARTCal, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi.
7. Trenitalia in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 comma 461, lett. F, L. 244/2007 cit. si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di € 7.000 le attività di cui alle lett. b, c, d. della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dall'ARTCal, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
8. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Art. 16**

### **(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)**

1. Trenitalia e la Regione hanno definito il piano di investimenti in materiale rotabile di cui all'All.7, secondo le consegne indicate nel cronoprogramma ivi riportato. Gli investimenti complessivi a carico di Trenitalia ammontano a 116,8 milioni di euro, mentre quelli della Regione ammontano a 140,8 milioni di euro, per complessivi 257,6 milioni di euro di investimento. Laddove dovessero verificarsi significativi ritardi o modifiche rispetto a quanto programmato, si procederà ove necessario al riequilibrio del PEF, secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.
2. Gli investimenti in acquisto di nuovo materiale rotabile, di proprietà di Trenitalia, di cui al precedente comma, sono pari a 210,2 milioni di euro, di cui 69,4 milioni di euro in autofinanziamento Trenitalia e 140,8 milioni di euro finanziati dalla Regione per nuovo materiale rotabile; l'imputazione delle quote percentuali del cofinanziamento è riportata nell'allegato 7. Il finanziamento regionale del materiale rotabile sarà regolato laddove necessario da apposite convenzioni tra Regione e Trenitalia, a seguito di quelle sottoscritte, sempre laddove necessario, tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trenitalia emetterà gli ordinativi di acquisto del materiale rotabile finanziato dalla Regione solo a seguito della stipula di dette

convenzioni che assicureranno la relativa copertura finanziaria; laddove dovessero verificarsi significativi ritardi o modifiche rispetto a quanto programmato, si procederà ove necessario al riequilibrio del PEF, secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.

3. In caso di riduzione del costo effettivo del materiale rotabile rispetto a quello stimato nel PEF, il maggior importo degli investimenti per il quale Trenitalia si è impegnata, potrà essere destinato ad altri ulteriori investimenti da definire congiuntamente ovvero determinare un riequilibrio del PEF di cui al precedente art. 9. In caso di indicizzazione oltre quanto stimato nel PEF, lo scostamento sarà gestito nel confronto PEF/CER e, laddove fosse necessario attivare la procedura di riequilibrio del PEF, si procederà individuando le azioni secondo quanto contrattualmente previsto.
3. Trenitalia, nell'ambito del quadro economico del Contratto, procede all'ammortamento del valore del materiale rotabile al netto dei finanziamenti regionali, applicando i principi contabili Internazionali (IFRS) adottati da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riportati nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si impegna, anche mediante espressa previsione negli atti di indicazione della procedura per il successivo affidamento, sin d'ora a porre in carico al nuovo Affidatario l'obbligo di acquistare, previa corresponsione del valore netto contabile alla data di cessione, il materiale rotabile acquistato da Trenitalia in forza del presente Contratto nonché in virtù di disposizioni di precedenti contratti di servizio. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo contratto di acquisto col fornitore al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si impegna sin d'ora a porre in carico a quest'ultimo l'obbligo di subentrare in detto contratto ed di restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.

Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la Regione può richiedere a quest'ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile al nuovo Affidatario, previa corresponsione del valore netto contabile alla data di cessione. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, la Regione può richiedere a Trenitalia di cedere, per tutti o per parte dei treni, il relativo contratto di acquisto con il fornitore al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si impegna sin d'ora a porre in carico a quest'ultimo l'obbligo di subentrare in detto contratto e di restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso. In tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale

rotabile. Nei casi di cui al presente comma, il trasferimento della proprietà ovvero il subentro è subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia.

6. Trenitalia si obbliga, inoltre, alla cessazione anche anticipata del Contratto a trasferire alla Regione la proprietà del materiale rotabile da essa eventualmente interamente finanziato.

### **SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**

#### **Art. 17**

##### **(Monitoraggio della qualità dei servizi, degli obiettivi di efficacia ed efficienza)**

1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza (CMQ) definite nell'All. 6 e nel PRO, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate nonché trasmette annualmente la Relazione Illustrativa di cui alla Delibera 120/2018, nella quale sono esaminate le *performance* e individuate le eventuali opportune azioni correttive e, laddove possibile, quelle preventive.
2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti ad ARTCal in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art 19. L'ARTCal ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. ARTCal si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.  
Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell'ispezione.
5. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di Trenitalia in Calabria è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, di ARTCal o a rilevatori individuati da ARTCal stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione (CLC) e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a trenta.
6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l'indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei

saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con ARTCal.

ARTCal utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.

7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché ARTCal sia abilitata con una postazione per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell'Infrastruttura con il profilo di "Committente/cliente di Impresa Ferroviaria".

### **Art. 18**

#### **(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)**

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità ed efficienza, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'allegato 6.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante annuale complessivo per l'erogazione delle penalità di cui all'allegato 6, escluse le penali relative agli indicatori di efficienza, non potrà superare il 2,0% del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (Allegato 3). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 70/2014, è consentita l'applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. ARTCal e Trenitalia si danno reciprocamente atto che le condizioni minime di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/07 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici, detratte le mitigazioni e gli importi impiegati per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/07 e della Delibera ART 106/2018, sono utilizzati dalla Regione e ARTCal prioritariamente a beneficio della clientela, in primis per l'emissione delle

indennità per ritardo sia per biglietti di corsa semplice che per gli abbonamenti, e per progetti di miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale.

6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, l'ARTCal provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 15 giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre all'ARTCal le proprie controdeduzioni via pec. L'ARTCal, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.

#### **SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE**

##### **Art. 19**

##### **(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)**

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", disciplinato secondo il Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione, di cui all'allegato 8, composto da:
  - a) due rappresentanti di Trenitalia;
  - b) due rappresentanti, tra ARTCal e Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali e all'esame ed approvazione dei Piani di cui agli articoli 5, 14 e 15 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 16.
3. Il Comitato è presieduto dal componente ARTCAL, che provvederà alle relative convocazioni, anche su richiesta di Trenitalia.

##### **Art. 20**

##### **(Trasparenza e Riservatezza)**

1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.

2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi da Trenitalia, anche per conto di ARTCal all'ART in formato aperto/editabile, fermo restando in capo all'ARTCal eventuali comunicazioni di loro esclusiva competenza.
3. Fatti salvi eventuali obblighi posti dalla normativa vigente, ARTCal si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale e a propri consulenti l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, fornite da Trenitalia in relazione all'esecuzione del presente Contratto. ARTCal si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle predette informazioni e ad utilizzare ciascuna informazione esclusivamente per la gestione del presente Contratto. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra restano vincolanti, senza limiti di tempo, anche in caso di risoluzione e/o di cessazione degli effetti del presente Contratto. Inoltre, ARTCal garantisce che la Regione ottemperi ai medesimi obblighi di riservatezza sopra riportati, in relazione a qualsivoglia dato/informazione di Trenitalia di cui la Regione venga a conoscenza in applicazione delle previsioni del presente Contratto o comunque di disposizioni normative vigenti".

#### **Art. 21**

##### **(Clausola Fiscale)**

La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 22**

##### **(Risoluzione e cessione del Contratto)**

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte formulerà la contestazione degli addebiti, assegnando alla Parte inadempiente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali la predetta Parte inadempiente dovrà porvi rimedio ovvero presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato adempimento, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero decorso inutilmente tale termine, senza che la Parte inadempiente abbia risposto, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all'altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all'art. 9, comma 7 e 8. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le seguenti modalità e tempistiche: sei mesi dalla risoluzione contrattuale.
2. In particolare ARTCal, previa diffida ad adempiere - laddove possibile l'adempimento - secondo

quanto previsto dal comma precedente ovvero con comunicazione senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento laddove non possibile, ha facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando le previsioni di cui al successivo art. 23 comma 3, ove ricorrano i seguenti inadempimenti:

- a. abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
  - b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell'esercizio che ne compromettano la regolarità o la sicurezza;
  - c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;
  - d. superamento della soglia doppia a quella definita nell'articolo 18 per le penali per 2 anni consecutivi;
  - e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla stessa ARTCal;
  - f. qualora Trenitalia sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
  - g. qualora Trenitalia perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria prevista dalla normativa vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria
3. In particolare Trenitalia, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
- nel caso di mancato pagamento di tre rate trimestrali consecutive;
  - nel caso in cui la ARTCal non assicuri a Trenitalia il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al precedente articolo 10 comma 3.
4. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  - b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale e di ARTCal o trasferimento delle funzioni ad altro soggetto definito dalla Regione.

### **Art. 23**

#### **(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)**

1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all'art. 22, in cui sopravvengano cause, legate a provvedimenti di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme eventualmente necessarie a garantire l'equilibrio economico - finanziario del contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), saranno versate dalla Parte debitrice

secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 anni, da redigersi entro un anno dalla cessazione del Contratto stesso.

2. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente e fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
3. Per garantire la continuità dei servizi essenziali, le Parti concordano che, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra ovvero la condizione di cui all'art. 22 commi 2 e 3, i patti di cui al presente contratto rimarranno comunque in vigore fino alla conclusione della nuova procedura per l'affidamento del servizio ed al relativo avvio del servizio, fermo restando la rimodulazione del piano degli investimenti di cui all'articolo 9 e conseguentemente del PEF, tenuto conto della minore durata dello stesso contratto, nell'interesse comune delle Parti.

#### **Art. 24**

##### **(Controversie tra le Parti)**

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto, che non hanno trovato composizione nell'ambito del Comitato tecnico di gestione del Contratto, devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti, anche nell'ambito del Comitato tecnico di gestione del Contratto stesso.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Catanzaro.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### **Art. 25**

##### **(Cessione dei crediti e debiti)**

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 26**

##### **(Dichiarazioni ed obblighi)**

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
  - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 27**

##### **(Codice etico e Patto d'integrità)**

1. L'ARTCAL si impegna a rispettare le norme ad essa applicabili contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it). Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, dello stesso, ARTCAL dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. Trenitalia si impegna a rispettare gli obblighi di condotta ad essa applicabili di cui al Patto d'integrità approvato da ARTCAL con delibera n.38 del 10/07/2018, ove applicabili. Detto Patto, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso Trenitalia dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Patto d'integrità, ARTCAL avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 28**

##### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Trenitalia in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia Trenitalia, su richiesta di ARTCal, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

## **Art. 29**

### **(Tutela dei dati personali)**

#### **Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto**

##### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

##### **Tipologie di dati personali**

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

##### **Dati di contatto di Titolari e DPO**

Per l'esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia S.p.A.

**Titolare del Trattamento** è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it

#### Per ARTCal

**Titolare del Trattamento** è ARTCal, rappresentata da Francesco Cribari, contattabile all'indirizzo pec: artcal@pec.regione.calabria.it, con sede legale in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, Viale Europa

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail: [angela.stellato@regione.calabria.it](mailto:angela.stellato@regione.calabria.it), pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

### **Conservazione dei dati**

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

### **Diritti degli Interessati**

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

### **Titolarità autonoma per il trattamento dati necessario per l'emissione delle credenziali di libera circolazione (CLC)**

Considerato che le Parti contrattuali non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei dipendenti della Regione Calabria, di ARTCal o di rilevatori individuati dalla Regione stessa, in favore dei quali Trenitalia emette le CLC, come previsto dall'art. 17, né esistono database condivisi (ARTCal comunica a Trenitalia esclusivamente dati anagrafici e di contatto: PEC, e-mail, contatti telefonici dei soggetti cui dovranno essere intestate le CLC), Trenitalia S.p.A. e ARTCal devono essere considerate Titolari autonomi del trattamento.

## **Art. 30**

### **(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)**

1. ARTCal è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto ARTCal si obbliga a:
  - a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190 o scrivendo all'indirizzo mail *securityincident@fsitaliane.it*;
  - b) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.
- 3 Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

## **Articolo 31**

### **(Disposizioni finali)**

1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati al presente Atto:

1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. PEF 2018-2032, Matrice dei Rischi e PRO 2018-2022;
4. Sistema tariffario;
5. Listino Prezzi servizi di trasporto;
6. Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penalità e premi
7. Piano Investimenti;
8. Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione

## 9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio